



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Marco Pieroni	presidente
dott. Tiziano Tessaro	consigliere
dott. Marco Scognamiglio	primo referendario (relatore)
dott.ssa Elisa Borelli	referendario
dott.ssa Ilaria Pais Greco	referendario

Adunanza del 11 gennaio 2023

Richiesta di parere del Comune di San Pietro in Casale (BO)

Visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Visti la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, recanti disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti di cui alla deliberazione delle Sezioni Riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la legge della Regione Emilia-Romagna 9 ottobre 2009, n. 13, istitutiva del Consiglio delle autonomie locali;

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 4 giugno 2009 n. 9/SEZAUT/2009/INPR;

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 19 febbraio 2014 n. 3/SEZAUT/2014/QMIG;

Viste le deliberazioni delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 8 del 26 marzo 2010 e n. 54 del 17 novembre 2010;

Vista la richiesta di parere avanzata dal Sindaco del Comune San Pietro in Casale in data 16 novembre 2022;

Vista la nota di sintesi istruttoria del gruppo tecnico del C.A.L. sulla richiesta di parere formulata;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 7/2023 con la quale la Sezione è stata convocata per l'odierna camera di consiglio;

Udito nella camera di consiglio il relatore Marco Scognamiglio;

Ritenuto in

FATTO

1. Il Sindaco del Comune di San Pietro in Casale ha trasmesso una richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131, volto a conoscere se sia possibile riconoscere al personale gli incentivi di cui all'art.1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alle riscossioni delle annualità 2018 e 2019, in presenza delle seguenti condizioni:

- l'ente abbia regolarmente adottato il regolamento per l'erogazione dei suddetti compensi;

- le somme siano state accantonate negli anni di competenza ed iscritte nel bilancio di previsione 2022-2024 in conto residui, ma non ancora erogate "causa la adozione dei documenti contabili nei termini prorogati da norme di legge".

2. Il Consiglio delle autonomie locali (C.A.L.), in applicazione della convenzione in essere con questa Sezione, ai sensi ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, sulle attività di collaborazione in merito all'esercizio delle funzioni di controllo e consultiva, ha istruito la richiesta e fatto pervenire le proprie conclusioni, osservando che, a proprio parere, gli emolumenti di cui trattasi risulterebbero riconoscibili, in favore del personale, sotto le condizioni rappresentate dal Comune istante.

Considerato in

DIRITTO

1. Ammissibilità della richiesta.

In via preliminare rispetto all'esame nel merito della questione, questa Sezione è tenuta a verificare l'ammissibilità della richiesta, in relazione alla concomitante sussistenza dei presupposti (soggettivo e oggettivo) richiesti dalla legge.

A tale riguardo, deve richiamarsi innanzitutto l'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, secondo il quale «le Regioni possono richiedere ulteriori forme di collaborazione alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica. Analoghe richieste possono essere formulate, di norma, tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città Metropolitane».

In base a consolidata giurisprudenza di questa Corte dei conti, ai fini dell'ammissibilità della richiesta devono sussistere contestualmente le seguenti condizioni:

- la richiesta deve essere formulata dall'organo politico di vertice e rappresentante legale degli enti legittimati alla richiesta (ammissibilità in senso soggettivo);

- il quesito deve rientrare esclusivamente nella materia della contabilità pubblica, la quale può assumere un ambito limitato alla normativa ed ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli e non può ampliarsi a tal punto da ricomprendere qualsivoglia attività degli enti che abbia, comunque, riflessi di natura finanziaria, comportando, direttamente o indirettamente, una spesa (ammissibilità in senso oggettivo).

1.1. Ammissibilità in senso soggettivo.

La richiesta di parere risulta ammissibile sotto l'aspetto soggettivo, in quanto sottoscritta dal Sindaco del Comune, organo legittimato a rappresentare l'ente.

1.2. Ammissibilità in senso oggettivo.

La richiesta di parere risulta ammissibile anche sotto l'aspetto oggettivo, nella misura in cui esso riguarda, in termini generali, le condizioni per il riconoscimento in favore del personale di una quota del maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, secondo quanto previsto dall'art. 1, co. 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), trattandosi dunque di questione inerente alla contabilità pubblica e che non interferisce con altre funzioni intestate alla Corte o ad altre giurisdizioni.

1.2.1. Attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica.

La funzione di consulenza riconosciuta alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, coerentemente con le finalità di coordinamento della finanza pubblica perseguite dalla legge attributiva, si esplica esclusivamente su quesiti attinenti all'interpretazione di norme di contabilità e finanza pubblica, in modo da assicurarne una uniforme applicazione da parte delle autonomie territoriali.

La questione qui proposta è relativa alle condizioni per il riconoscimento di emolumenti, in favore del personale dipendente, previsti da una specifica disposizione di legge, rientrando quindi nell'ambito sopra delineato. Sulla materia, peraltro, ha già avuto modo di esprimersi la giurisprudenza consultiva della Corte dei conti (tra le molte: Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 19/2021/QMIG).

1.2.2. Generalità e astrattezza della questione posta all'esame della Corte.

Quanto al secondo aspetto nel quale si articola il profilo oggettivo di ammissibilità, il parere di questa Corte può essere fornito solo rispetto a questioni di carattere generale che si prestino ad essere considerate in astratto, escludendo pertanto ogni valutazione su atti o casi specifici, che determinerebbe un'ingerenza

della Corte nella concreta attività dell'ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all'amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza riconosciuta alla Corte dei conti dalla Costituzione.

Sotto questo aspetto, il Collegio rileva che la questione relativa alle condizioni per il riconoscimento degli emolumenti in esame è connotata dai caratteri della generalità e dell'astrattezza e rappresenta questione di interesse generale per le autonome territoriali.

1.2.3. Non interferenza con altre funzioni intestate alla Corte o ad altre giurisdizioni.

Il Collegio ritiene altresì sussistente l'ulteriore requisito di ammissibilità oggettiva del quesito, esplicantesi nella non interferenza della valutazione con altre funzioni intestate alla stessa Corte dei conti, ad altri organi giurisdizionali o a soggetti pubblici investiti dalla legge di funzioni di controllo o consulenza in determinate materie.

2. Merito.

La richiesta di parere è relativa, come visto, alle condizioni per la erogabilità, in favore del personale dipendente, dei cosiddetti incentivi Imu-Tari.

Viene in rilievo l'art. 1, co. 1091, della legge n. 145/2018, il quale così dispone:

«[...] i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla

partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n.203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione».

2.1. Dalla norma in esame è possibile ricavare, in conformità ai principi dell'ordinamento contabile, le seguenti condizioni di ordine generale per il riconoscimento degli incentivi di cui trattasi, in favore del personale coinvolto nell'attività di accertamento e riscossione dell'Imu e della Tari:

- che il Comune abbia approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (T.u.e.l.); al riguardo, la Sezione delle Autonomie di questa Corte dei conti, con deliberazione n. 19/2021/QMIG, ha già chiarito che la locuzione "entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267", contenuta nella norma in esame, debba intendersi riferita anche al diverso termine prorogato, per il bilancio di previsione, con legge o con decreto del Ministro dell'interno (ai sensi dell'art. 151, co. 1, ultimo periodo, del T.u.e.l.) e, per il rendiconto, con legge; pertanto, questa prima condizione è da ritenersi soddisfatta laddove i documenti contabili siano stati approvati entro i termini così prorogati;
- che il Comune abbia adottato un proprio regolamento, atto formale individuato dal legislatore quale fonte idonea a determinare - nell'*an* e nel *quantum* - la destinazione delle risorse disponibili (pari ad una percentuale del maggiore gettito accertato e riscosso, nella misura massima del 5 per cento) alle due differenti finalità individuate dalla norma: potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e trattamento accessorio del personale dipendente;
- che l'utilizzo delle risorse così individuate sia limitato all'anno di riferimento, per tale dovendosi intendere l'annualità successiva a quella in cui è stato accertato a consuntivo il maggiore gettito;
- che la quota destinata al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate sia attribuita sulla base dei criteri fissati dalla contrattazione integrativa;
- che il beneficio attribuito ad ogni singolo dipendente non superi il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale;

- che il servizio di accertamento delle imposte in esame non sia stato esternalizzato in concessione.

2.2. Ove sussistano tutte le condizioni elencate, sarà possibile erogare la quota destinata al trattamento accessorio, nella misura così determinata, al personale impiegato nelle attività di cui trattasi. Tale quota peraltro non sarà da computarsi a fini di rispetto del limite di cui all'art. 23, co.2, del d.lgs. n. 75/2017.

Si ritiene utile rammentare che il personale beneficiario dovrà essere stato impiegato nel raggiungimento degli obiettivi, precedentemente determinati, del settore entrate.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'Emilia-Romagna esprime il proprio parere sul quesito riportato in epigrafe nei termini di cui in motivazione.

DISPONE

- che la deliberazione sia trasmessa, mediante posta elettronica certificata, al Sindaco del Comune di San Pietro in Casale (BO) ed al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali della Regione Emilia-Romagna;

- che l'originale resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Rammenta all'Amministrazione l'obbligo di pubblicazione sul sito web istituzionale della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nella camera di consiglio del 11 gennaio 2023.

Il presidente
Marco Pieroni
(firmato digitalmente)

Il relatore
Marco Scognamiglio
(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria in data 13 gennaio 2023

Il funzionario preposto

Roberto Iovinelli

(firmato digitalmente)